

IL CODICE DI CONDOTTA
del
Gruppo Boehringer Ingelheim Italia

INDICE

1	PREMESSE	3
	CHE COSA DISPONE IL D.LGS. N. 231/2001	4
	I VALORI	7
2	PRINCIPI	9
	PRINCIPI GENERALI	9
	PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	9
	PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE	12
	PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI.....	15
	PRINCIPI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, INDEBITA PERCEZIONE E AUTORICLAGGIO E IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO	17
	PRINCIPI RELATIVI AI REATI TRANSAZIONALI ED AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	19
	PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE	19
	PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA E TUTELA DELL'AMBIENTE	20
	PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	20
	PRINCIPI RELATIVI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE	21
3	ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO	21
	ORGANISMO DI VIGILANZA	21
	LE SANZIONI	21
4	IL CODICE DI CONDOTTA NEL GRUPPO	22
	CONOSCENZA.....	22
	REPORTING INTERNO	22
	CONFLITTO CON IL CODICE.....	22
	MODIFICHE AL CODICE	23

1 PREMESSE

Il presente Codice di Condotta (di seguito il "Codice") ha lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nelle società italiane del Gruppo (Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., Bidachem S.p.A. e Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.) (di seguito il "Gruppo") i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001. Esso, mirando a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, si compone di un insieme di principi e regole che il Gruppo esige siano rispettate.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste nel presente Codice costituisce adempimento da parte dei dipendenti delle società del Gruppo degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del Codice rappresenta parte sostanziale ed integrante.

Il presente Codice viene approvato inizialmente dal Consiglio di Amministrazione della controllante e, successivamente dal vertice delle altre società del Gruppo e, come tale, costituisce un **documento ufficiale** da conoscere e rispettare.

Esso è rivolto a: dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi (di seguito complessivamente denominati i "**Destinatari del Codice**") che operando per conto delle società specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, italiano o esteri, (di seguito complessivamente denominati per semplicità la "**Pubblica Amministrazione**" o "**P.A.**").

CHE COSA DISPONE IL D.LGS. N. 231/2001

Che cosa prevede il Decreto?

Il Decreto prevede che la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio da:

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società (c.d. "apicali");
- b) persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti *sub a)*.

La società non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri (...tra l'altro) di aver:

- **adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;**
- **affidato ad un Organismo dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.**

Quali sono le responsabilità per la società?

Qualora la società non sia in grado di provare quanto sopra esposto essa incorre nelle seguenti misure sanzionatorie:

- a) **Sanzioni pecuniarie:** da un minimo di Euro 25.823 ad un massimo di Euro 1.549.371
- b) **Sanzioni interdittive** (durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) salvo quanto previsto dall'art. 25 comma 5¹):
 - Interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - Divieto di contrarre con la PA;
 - Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
 - Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) **Confisca:** del prezzo o del profitto del reato;
- d) **Pubblicazione** della sentenza di condanna.

Quali sono i rischi per i soggetti che commettono uno dei reati indicati dal Decreto?

Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto, sarà personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita che ha posto in essere.

Quali sono i reati che fanno scattare la responsabilità della società?

- **Reati contro il Patrimonio della Pubblica Amministrazione**
Art. 24
- **Delitti informatici e trattamento illecito di dati**
Art. 24 bis

¹ La disposizione è stata modificata per effetto della Legge n. 3/2019. Si riporta di seguito il testo del comma 5, art. 25 D.lgs. 231/2001: "Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)."

- **Delitti di criminalità organizzata**
Art. 24 ter
- **Reati contro la Pubblica Amministrazione**
Art. 25
- **Reati contro la fede pubblica**
Art. 25 bis
- **Delitti contro l'industria e il commercio**
Art. 25 bis 1
- **Reati societari**
Art. 25 ter
- **Reati con finalità di terrorismo**
Art. 25 quater
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**
Art. 25 quater 1
- **Reati contro la personalità individuale**
Art. 25 quinquies
- **Abusi di mercato**
Art. 25 sexies
- **Lesioni colpose e omicidio colposo (L. 123/2007)**
Art. 25 septies
- **Ricettazione, Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità illecite nonché autoriciclaggio**
Art. 25 octies
- **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**
Art. 25 octies 1
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**
Art. 25 novies
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**
Art. 25 decies
- **Reati ambientali**
Art. 25 undecies
- **Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare**
Art. 25duodecies
- **Razzismo e Xenofobia**
Art.25 terdecies
- **Reati di frode in competizioni sportive**
Art.25quaterdecies
- **Reati tributari**
Art. 25 quinquiesdecies
- **Contrabbando**
Art. 25 sexiesdecies
- **Delitti contro il patrimonio culturale**
Art. 25-septiesdecies
- **Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**
Art. 25-duodevicies
- **Reati transnazionali**
L. n. 146/2006

Cos'è un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (o "Modello")

Un complesso di regole, strumenti e condotte costruito al fine della prevenzione dell'evento reato, funzionale a dotare la società di un efficace sistema organizzativo e di gestione ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dai soggetti apicali o dai loro sottoposti.

Il modello si compone dei seguenti elementi:

- procedure operative e protocolli per regolamentare il processo di formazione e di attuazione delle decisioni dell'Ente;
- Organismo di Vigilanza;
- Sistema disciplinare interno;
- Attività di Formazione specifica;
- Codice di Condotta.

Che cos'è un Codice di Condotta?

I codici di condotta sono documenti ufficiali delle società, che contengono l'insieme dei principi e delle regole cui essa informa la propria attività e quella dei soggetti che operano per suo conto. Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. I codici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice della società.

Chi è un Pubblico Ufficiale?

L'art. 357 c.p. definisce il *pubblico ufficiale* colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

È *pubblica* la *funzione amministrativa* disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

- Sono *norme di diritto pubblico* quelle che sono volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.
- Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

Esempi:

Sono Pubblico Ufficiali:

- il Medico di guardia
- il Medico convenzionato con SSN

- i Dipendenti Universitari
- il Componente commissione Gare d'Appalto ASL
- i Militari della Guardia di Finanza
- i Militari dei Carabinieri o NAS
- gli agenti della Polizia di Stato
- i Vigili Urbani
- i veterinari pubblici che esercitino i poteri sopra menzionati

Chi è un Incaricato di Pubblico Servizio?

- L'art. 358 c.p. definisce la persona incaricata di un pubblico servizio colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".
- "a qualunque titolo" deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio "di fatto"). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- per "Pubblico Servizio" si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

Esempi:

Sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- Medico dipendente del SSN
- Specialista convenzionato, cosiddetto "interno" che svolge attività negli ambulatori del SSN
- Medico di base e pediatra di libera scelta convenzionato
- Medico universitario che presta assistenza in regime di convenzione
- Medico dipendente con rapporto di collaborazione coordinata e continuata con istituti di ricovero e cura (pubblici e privati)
- Medici dipendenti di "Organismi Pubblici" (Enti finanziati in misura superiore al 50% da denaro pubblico)
- Veterinari pubblici

Che cos'è l'Organismo di Vigilanza?

È un organismo interno delle società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, cui è stato affidato il compito di vigilare sull'efficacia del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi e di curarne il loro aggiornamento.

Che cos'è il Sistema disciplinare?

Il Sistema disciplinare è previsto dall'art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto, ed ha lo scopo di rendere precettive tutte le misure indicate nel Modello, sanzionando il mancato rispetto delle stesse.

I VALORI

Il Gruppo intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale nonché da tutti coloro che agiscono per conto della società, non siano commesse fattispecie di reato che

possano, non solo screditare l'immagine della società stessa, ma anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse delle società del Gruppo.

A tal fine, il Gruppo - e per esso in particolare Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. (di seguito anche BITSPA) - ha inteso adottare il presente Codice di Condotta, volto ad introdurre un sistema di principi e regole che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alle società del Gruppo o che agiscono per conto di esse, in particolare nei rapporti con la PA sia in Italia che all'estero.

Il presente Codice di Condotta, integra il Codice di Condotta Globale di Boehringer Ingelheim e quindi, si innesta in un più generale progetto finalizzato ad attribuire un'identità etica al Gruppo, esplicitando i valori che lo stesso vuole siano rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai destinatari. In tal senso il presente Codice costituisce un ulteriore e concreto passo in avanti per la continuazione di un processo di moralizzazione della logica del profitto verso cui questo Gruppo intende autenticamente indirizzarsi.

Infatti, la crescente necessità di correttezza negli affari che sta caratterizzando l'attuale momento storico e di cui il Decreto costituisce un chiaro esempio, impone anche a questo Gruppo di inviare un chiaro messaggio in tal senso a tutti i soggetti che lo compongono ed a tutti quelli con i quali questi vengano in contatto in occasione della loro attività lavorativa.

È in virtù di tale proponimento che il Gruppo oggi intende riaffermare con grande forza che la **correttezza**, la **liceità** e la **trasparenza** nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un **valore** imprescindibile di questo Gruppo, che intende altresì prevenire e contrastare in ogni modo possibile qualsiasi pur minimo atteggiamento non in linea con i valori sopra richiamati.

2 PRINCIPI

PRINCIPI GENERALI

PRINCIPIO 1

Il Gruppo gestisce ed organizza la propria attività in conformità ai principi contenuti nel presente Codice e del Codice di Condotta Globale di BI e si impegna a non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non dividerne il contenuto e lo spirito.

PRINCIPIO 2

Il Gruppo ha come principio imprescindibile il rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui essa opera.

Gli Organi sociali ed i dipendenti delle società che lo compongono si impegnano al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nei Paesi in cui il Gruppo opera.

In particolare, gli Organi sociali ed i dipendenti delle società sono tenuti ad osservare e a far osservare con scrupolo le leggi e i regolamenti vigenti che sottostanno alle fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001, anche con riferimento a quelle fattispecie di reato che, ad oggi, non risultano avere impatti sul business della società.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i procuratori ed i terzi che agiscono per conto o nell'interesse delle società del Gruppo in particolare per coloro che interagiscono con la Pubblica Amministrazione italiana ed estera.

PRINCIPIO 3

Il Gruppo adegua la propria attività alle disposizioni deontologiche cui lo stesso ha formalmente aderito.

Nello svolgimento dei rispettivi compiti gli Organi sociali ed i dipendenti delle società del Gruppo si impegnano al rispetto delle disposizioni deontologiche cui hanno formalmente aderito.

Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, i collaboratori, gli agenti, i procuratori ed i terzi che agiscono per conto o nell'interesse delle società del Gruppo in particolare per coloro che interagiscono con la Pubblica Amministrazione italiana ed estera.

PRINCIPIO 4

Gli Organi sociali e tutti i dipendenti delle società del Gruppo sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali da intendersi quali precise disposizioni del "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2104 c.c..

PRINCIPI E REGOLE DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PRINCIPIO 5

Il Gruppo, gli Organi delle società che lo compongono, i dipendenti, i consulenti e collaboratori, gli agenti, i procuratori ed in genere i soggetti terzi che agiscono per conto o nell'interesse di ciascuna società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, ispirano ed adeguano la propria condotta al rispetto dell'*imparzialità* e del *buon andamento* cui è tenuta la Pubblica Amministrazione.

I contatti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, sono limitati a chi è specificatamente e formalmente incaricato di trattare o di avere contatti con tali amministrazioni, funzionari pubblici, enti, organizzazioni e/o istituzioni.

PRINCIPIO 6

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, da cui possa conseguire per la società un interesse o vantaggio.

PRINCIPIO 7

Le persone incaricate di seguire una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la P.A. italiana e/o straniera, non devono per nessuna ragione cercare di influenzare impropriamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio che trattano e che prendono decisioni per conto della P.A. italiana o straniera.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, italiani o esteri, non possono essere intrapresi – direttamente o indirettamente – le seguenti azioni:

- proporre - in qualsiasi modo - opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio a titolo personale;
- offrire in alcun modo omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono.

Esempio

L'addetto ai rapporti con la P.A., in accordo con il responsabile delle risorse umane, al fine di ottenere una fornitura da un ente pubblico che gli consentirebbe di raggiungere il budget previsto come obiettivo dell'anno, promette al Pubblico Ufficiale incaricato del procedimento di aggiudicazione, di assumere presso la propria società il figlio.

PRINCIPIO 8

È proibito intrattenere rapporti di lavoro con impiegati della P.A. o assumere ex impiegati della P.A., italiana o estera, o loro parenti, che partecipino o abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate da una delle società del Gruppo alla P.A. italiana o straniera.

PRINCIPIO 9

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee anche di modico valore e/o importo.

Esempio

Una società riceve un contributo dalla Regione competente per organizzare dei corsi di aggiornamento professionale che di fatto vengono utilizzati per l'organizzazione di un evento diverso.

PRINCIPIO 10

È proibito remunerare indebitamente con un beneficio, anche di carattere non economico, un soggetto terzo a causa della sua, asserita o reale, influenza e/o attività di mediazione illecita verso un Pubblico Ufficiale o un soggetto a questo equiparato.

È proibito altresì, accettare e /o ricevere denaro e/o altra utilità quale remunerazione per la propria attività di mediazione verso un Pubblico Ufficiale o un soggetto a questo equiparato.

Esempio

La società riconosce ad un agente provvigioni in misura superiore a quanto contrattualmente pattuito in ragione dei rapporti di parentela o amicizia vantati dall'agente con un medico dipendente di una struttura pubblica.

PRINCIPIO 11

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento volto a conseguire, da parte dello Stato, delle Comunità europee o di altro ente pubblico, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

Esempio

L'ufficio addetto a monitorare ed a richiedere gli aiuti della Comunità europea decide di richiedere un finanziamento agevolato riconosciuto unicamente alle società con un certo fatturato minimo ed, a tal fine predispone, in accordo con la funzione amministrazione e finanza, documentazione attestante un fatturato annuo superiore all'effettivo mediante l'utilizzo di una serie di fatture per operazioni inesistenti.

PRINCIPIO 12

Il Gruppo non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti terzi quando si possa, anche solo astrattamente, configurare un conflitto d'interesse.

I soggetti terzi che operano per conto delle società del Gruppo hanno l'obbligo di astenersi dall'intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, in ogni altro caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza.

PRINCIPIO 13

Le società del Gruppo possono instaurare rapporti di collaborazione e di consulenza con rappresentanti di Istituzioni Sanitarie (in particolare della Comunità Scientifica) italiani e stranieri, purché sia sempre garantito che ciò avvenga sulla base di un reale e legittimo interesse da parte delle società stesse, di un'attenta analisi delle competenze che gli "esperti" esterni posseggono e che si rendono necessarie per lo svolgimento di determinate attività, dello scrupoloso rispetto delle norme di legge, deontologiche e aziendali applicabili e assicurando che qualsiasi compenso o beneficio concesso nell'ambito di tale collaborazione sia congruo con i normali valori e prassi di mercato.

Il Gruppo intrattiene rapporti di collaborazione con le Società scientifiche, con le Associazioni mediche e con le Associazioni di pazienti, unicamente se finalizzati a scopi di ricerca o ispirati alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della salute e della qualità di vita dei pazienti. In ogni caso, dovrà trattarsi di enti di provata reputazione e affidabilità e di cui sia ben nota e documentata la missione.

PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

- PRINCIPIO 14** Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in ogni tempo verificabile.
- Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento, sull'esecuzione dell'operazione medesima;
- Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alle società del Gruppo, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in ogni tempo.
- PRINCIPIO 15** I dipendenti ed i soggetti che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, per conto delle società del Gruppo, devono agire nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità ed operare con la diligenza del buon padre di famiglia.
- Prima di autorizzare qualsiasi pagamento i dipendenti e i soggetti di cui sopra dovranno garantire la corretta ricezione dei beni e dei servizi e documentare, ove previsto dalle procedure aziendali, il servizio reso
- PRINCIPIO 16** La valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati, e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso ed alle esigenze aziendali così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e, sempre, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
- Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale, psicoattitudinale e reputazionale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.
- Il Management delle società e la Direzione Risorse Umane del Gruppo, nei limiti delle informazioni disponibili, adottano opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione, assunzione ed eventuali avanzamenti di carriera.
- PRINCIPIO 17** Il Gruppo si impegna a fare in modo che nella propria organizzazione aziendale gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali dei dirigenti e dei dipendenti o collaboratori che operano per conto o nell'interesse delle società del Gruppo, siano focalizzati su di un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.
- Non possono essere assegnati obiettivi individuali il cui raggiungimento non dipenda in via prevalente dall'operato del soggetto a cui l'obiettivo è stato assegnato.
- PRINCIPIO 18** Tutte le attività di import e di export sono realizzate nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui al Testo Unico Doganale D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 e s.m.i., adottando tutte le misure di controllo e vigilanza idonee alla prevenzione di ogni possibile condotta finalizzata al contrabbando di merci.
- In particolare, gli esponenti aziendali assicurano la massima trasparenza nella gestione di tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali; a tal

fine, è garantito il coinvolgimento di soggetti dotati di idonei poteri di rappresentanza della società.

PRINCIPIO 19

I soggetti terzi che gestiscono per conto dell'azienda le operazioni e gli adempimenti doganali (i.e. corriere, spedizioniere doganale) sono tenuti al rispetto di quanto contenuto all'interno del presente Codice Etico.

Ciascun soggetto è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

PRINCIPIO 20

Nell'ambito della normativa vigente, il Gruppo si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato a commettere o anche solo ad agevolare delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, le società del Gruppo provvedono ad introdurre misure idonee a garantire che, anche nei rapporti con consulenti, fornitori, partner commerciali e terzi, le proprie risorse finanziarie non vengano utilizzate per le citate finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

PRINCIPIO 21

Nell'ambito della normativa vigente, il Gruppo si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei propri lavoratori.

In particolare, le società del Gruppo si impegnano affinché:

- il rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori sia considerato una priorità;
- i rischi per i lavoratori siano, per quanto possibile e garantito dall'evoluzione della miglior tecnica, evitati anche scegliendo i materiali e le apparecchiature più adeguate e meno pericolose e tali da mitigare i rischi alla fonte;
- i rischi non evitabili siano correttamente valutati ed idoneamente mitigati attraverso le appropriate misure di sicurezza collettive ed individuali;
- l'informazione e formazione dei lavoratori sia diffusa, aggiornata e specifica con riferimento alla mansione svolta;
- sia garantita la consultazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- si faccia fronte con rapidità ed efficacia ad eventuali necessità o non conformità in materia di sicurezza emerse nel corso delle attività lavorative o nel corso di verifiche ed ispezioni;
- l'organizzazione del lavoro e gli aspetti operativi dello stesso siano realizzati in modo da salvaguardare la salute dei lavoratori, dei terzi e della comunità in cui la società opera;
- sia garantito il massimo decoro degli ambienti e spazi di lavoro per ciascun lavoratore ed in linea con i relativi requisiti normativi

Al perseguimento delle finalità sopra esposte, le società del Gruppo destinano risorse organizzative, strumentali ed economiche con l'obiettivo di garantire la piena osservanza della normativa antinfortunistica vigente ed il continuo miglioramento della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro e delle relative misure di prevenzione.

I Destinatari, ciascuno per quanto di propria competenza, sono tenuti al rispetto delle norme di legge, dei principi del presente Codice e delle procedure aziendali ed ogni altra disposizione interna prevista per garantire la tutela della sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

PRINCIPIO 22

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

Il Gruppo condanna ogni possibile comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione dei c.d. crimini informatici o di qualunque altro reato; a tal fine Il Gruppo si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

È fatto divieto assoluto di utilizzare applicativi, sistemi o programmi informatici o telematici in assenza delle necessarie autorizzazioni e/o per finalità diverse da quelle a cui sono destinati, e in particolar modo allo scopo di commettere qualsiasi attività illecita.

In particolare, è fatto divieto di:

- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tool informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installare, effettuare download e/o utilizzare programmi e tool informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperire, diffondere, condividere e/o comunicare password, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai due punti che precedono;
- utilizzare, reperire, diffondere, condividere e/o comunicare circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
- utilizzare, reperire, diffondere, installare, effettuare download, condividere e/o comunicare le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- distruggere, deteriorare, cancellare, rendere inservibile totalmente o parzialmente, alterare o sopprimere dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- effettuare qualsiasi modifica o adattamento di applicativi, programmi e software non debitamente autorizzata;
- utilizzare, installare, effettuare download e/o comunicare tecniche, programmi o tool informatici che consentano di modificare il campo del

server o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalle società del Gruppo ai propri collaboratori;

- utilizzare files sharing software.

PRINCIPI RELATIVI AGLI ILLECITI SOCIETARI

PRINCIPIO 23 Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento da chiunque posto in essere volto ad ausiliare, incoraggiare, facilitare ed indurre gli Amministratori della società a violare uno o più dei principi di seguito indicati.

PRINCIPIO 24 Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e/o la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci, al pubblico e alla società che effettua la revisione contabile.

Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni in essi contenuti;

PRINCIPIO 25 Il Gruppo esige che gli Amministratori, i Responsabili di funzione ed i dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali di controllo.

PRINCIPIO 26 È vietato porre in essere qualsiasi comportamento da parte degli Amministratori delle società del Gruppo volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.

Esempio

Gli Amministratori di una società acquistano azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili formalmente risultanti dall'ultimo bilancio approvato ma, in realtà, inesistenti per essere tale bilancio falso.

Esempio

Gli Amministratori di una società operano una fraudolenta supervalutazione dei beni e dei crediti trasferiti.

PRINCIPIO 27 Gli Amministratori delle società del Gruppo non devono effettuare alcun tipo di operazione societaria suscettibile di cagionare, anche potenzialmente, un danno ai creditori o comunque ai terzi in genere destinatari delle comunicazioni sociali.

Esempio

Gli Amministratori deliberano un atto di fusione con una società la cui situazione economico/finanziaria sia gravemente deficitaria e tale da recare grave pregiudizio ai creditori.

PRINCIPIO 28 È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'Assemblea dei soci per ottenere la irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.

Esempio

L'amministratore di una società impedisce al creditore pignoratizio, che ne abbia diritto, l'esercizio del diritto di voto all'assemblea di approvazione del bilancio, omettendo le dovute comunicazioni che consentono la sua partecipazione.

PRINCIPIO 29

È vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno del Gruppo, concernenti il Gruppo stesso e le società che lo compongono, i suoi dipendenti, i collaboratori ed i terzi che per essa operano.

Esempio

Gli Amministratori di una società del Gruppo in vendita diffondono notizie false (es. conclusione di un importante contratto) al fine di ottenere una sopravvalutazione del prezzo dell'azienda che si intende cedere.

PRINCIPIO 30

È vietato per i Destinatari del presente Codice offrire o promettere, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità a soggetti che esercitano, nell'ambito di società private, funzioni direttive o che ne siano dipendenti affinché compiano atti in violazione degli obblighi del proprio ufficio, in conseguenza dei quali possa derivare un vantaggio indebito.

Esempio

Un agente di BIAH, al fine di incentivare la vendita di un proprio prodotto, offre indebitamente ad un veterinario privato una somma di denaro, che quest'ultimo accetta;

Esempio

Un agente di una società promette ad un membro della commissione di valutazione di una gara privata – che accetta la promessa – un viaggio *all inclusive* per tutta la famiglia, al fine di far aggiudicare la gara alla società.

PRINCIPIO 31

I Destinatari del presente Codice, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.

È vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con le società del Gruppo per via delle loro funzioni istituzionali.

Esempio

Il Direttore generale di una società omette di fornire alla CONSOB le notizie ed i chiarimenti richiesti, al fine di ostacolare l'esercizio del controllo della stessa, su tutte le informazioni destinate al pubblico.

PRINCIPIO 32

I soggetti apicali che intrattengono rapporti con controparti estere hanno l'onere di monitorare e porre in essere tutte le misure organizzative e di controllo ragionevolmente idonee a prevenire lo svolgimento di attività che potenzialmente possano configurare ipotesi ricollegabili ai c.d. reati transnazionali (reati di associazione, reati concernenti il riciclaggio, reati concernenti il traffico di migranti, reati di intralcio alla giustizia). A carico dei suddetti soggetti è altresì l'onere di segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti e situazioni dubbie o sospette rilevanti ai fini dei reati suddetti.

PRINCIPIO 33

Il Gruppo è consapevole dell'importanza della trasparenza, accuratezza e completezza delle informazioni contabili e si adopera per disporre di un sistema amministrativo-contabile affidabile e nel fornire gli strumenti per identificare, prevenire e gestire, nei limiti del possibile, rischi di natura finanziaria e operativa, nonché frodi a danno della società.

Le rilevazioni contabili ed i documenti sono basati su informazioni precise, esaurienti, riflettono la natura dell'operazione cui fanno riferimento nel rispetto dei vincoli esterni (norme di legge e principi contabili), nonché delle politiche, dei piani, dei regolamenti e delle procedure interne; inoltre, sono corredati della relativa documentazione di supporto necessaria a consentire analisi e verifiche obiettive.

Gli organi di controllo hanno libero accesso a dati, documenti e informazioni necessarie per svolgere la loro attività.

La società attua le misure necessarie ai fini dell'implementazione delle strategie fiscali adottate, anche nell'ambito del Gruppo Boehringer Ingelheim, e comunque nel pieno rispetto delle leggi e delle disposizioni fiscali applicabili in tutti i Paesi di operatività del Gruppo, senza perseguire alcuna finalità di evasione delle imposte né tantomeno facilitare l'evasione di terzi.

A tal fine il Gruppo non incentiva in alcun modo l'adozione di comportamenti fraudolenti volti a consentire l'evasione fiscale; in particolare, il raggiungimento degli obiettivi del Top Management non è in alcun modo commisurato al contenimento dell'impatto fiscale sull'azienda.

PRINCIPI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, INDEBITA PERCEZIONE E AUTORICICLAGGIO E IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO**PRINCIPIO 34**

Il Gruppo condanna qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose quali la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o l'autoriciclaggio; a tal fine le società del Gruppo si impegnano ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo.

È vietato stabilire rapporti d'affari con clienti, collaboratori, partners, potenziali investitori e fornitori che si sospetti svolgano attività economiche illecite o i cui proventi si sospetti derivino da fonti illecite. A tal fine, le società del Gruppo adottano regole volte ad assicurare una corretta valutazione e conseguente selezione dei propri partners commerciali.

Le società, altresì, si impegnano a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali sia internazionali, in materia di lotta al riciclaggio.

Rappresenta una misura obbligatoria il monitoraggio del flusso finanziario proveniente dalle società del Gruppo e/o terze rispetto allo stesso e finalizzato agli investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività aziendale e/o in occasione di eventuali aumenti di capitale da parte dei soci, al fine di assicurare una corretta individuazione della fonte di provenienza della provvista.

PRINCIPIO 35

Ogni dipendente è tenuto a relazionarsi lealmente con tutte le sue controparti e, in particolare, con clienti, fornitori e collaboratori esterni.

Il Gruppo vieta qualsiasi comportamento, da chiunque per suo conto posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente od indirettamente denaro od altre utilità a soggetti privati al fine di conseguire un indebito o illecito interesse o vantaggio. Tali comportamenti non sono consentiti sia se tenuti direttamente dalle società del Gruppo, dai loro Organi o dai loro dipendenti, sia se realizzati per il tramite di persone che agiscono per conto delle società medesime: consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi.

In generale, i rapporti con società clienti, fornitori, partner commerciali, enti certificatori, e qualunque altro soggetto terzo privato con cui le società del Gruppo si relazionano devono essere sempre improntati alla legalità, alla correttezza e alla trasparenza e governati da indipendenza di giudizio.

In particolare, è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari del presente Codice di:

- trarre vantaggi illeciti mediante raggiri, comportamenti scorretti o fraudolenti;
- accettare e/o effettuare, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni che possano arrecare pregiudizio alle società del Gruppo o indebiti vantaggi per sé, per le società o per terzi;
- accettare e/o effettuare promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore, non siano correlati a richieste di alcun genere e siano in linea con le procedure aziendali.

Qualora il destinatario riceva da parte di un terzo un'offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o ritenuti di modico valore secondo le disposizioni aziendali, non accetta detta offerta, né aderisce a detta richiesta e ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

PRINCIPIO 36

Le società si impegnano a gestire i rapporti commerciali con i clienti e partner in modo equo, leale e professionale, nel rispetto delle norme in vigore, degli standard di qualità e servizio concordati nonché dei contratti in essere. Nel corso delle trattative commerciali, le società forniscono informazioni chiare, accurate e veritiere e si assumono l'impegno al diligente adempimento dei vincoli contrattuali stabiliti.

PRINCIPIO 37

Nei rapporti con i fornitori, le società si ispirano a principi di trasparenza, par condicio, lealtà, imparzialità, economicità e correttezza, evitando rapporti che possano generare indebiti vantaggi personali o conflitti di interesse.

PRINCIPIO 38

È fatto assoluto divieto ai Destinatari del presente Codice di utilizzare qualsiasi tipologia di strumento di pagamento di cui si abbia disponibilità o a cui si abbia accesso in ragione dell'attività prestata per le società del Gruppo in modo difforme rispetto alle indicazioni e istruzioni ricevute a tal fine.

In particolare, è vietato accedere abusivamente o interferire illecitamente con applicativi, strumenti o programmi informatici o telematici atti a gestire e/o consentire l'accesso a strumenti di pagamento materiali o virtuali, anche ove non di titolarità della società (ad es., home banking).

I destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto delle regole e delle procedure aziendali volte a regolamentare la gestione degli strumenti di pagamento.

PRINCIPI RELATIVI AI REATI TRANSNAZIONALI ED AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

PRINCIPIO 39

Il Gruppo vieta qualsiasi comportamento, sia dei soggetti che rivestono un ruolo apicale che subordinato, che possa anche solo indirettamente agevolare la realizzazione di fattispecie delittuose, sia a livello nazionale sia transnazionale, quali l'associazione per delinquere, e tra queste anche quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il riciclaggio di beni, denaro o altre utilità di provenienza illecita, l'intralcio alla giustizia, ovvero determinare possibili violazioni delle ulteriori disposizioni contro la criminalità organizzata di cui all'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001. A tal fine le società si impegnano ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo (separazione dei ruoli, tracciabilità delle operazioni, monitoraggio, ecc.).

Altresì, ciascuna società del Gruppo:

- stabilisce che i rapporti d'affari devono essere intrattenuti esclusivamente con clienti, collaboratori, partners e fornitori di sicura reputazione, che svolgono attività commerciali lecite e i cui proventi derivano da fonti legittime. A tal fine, sono previste regole e procedure che assicurano la corretta identificazione della clientela, e l'adeguata selezione e valutazione dei fornitori con cui collaborare.
- adotta tutti i necessari strumenti di controllo affinché i centri decisionali interni alla società agiscano e deliberino mediante regole codificate e tengano traccia del loro operato (i.e. verbali di riunione, meccanismi di reporting, etc.). In tal modo la società si adopera al fine di scongiurare il verificarsi di fenomeni associativi di matrice interna finalizzati alla commissione di illeciti e che si avvalgano a tali fini dei mezzi, delle risorse e del patrimonio aziendale.

PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE E DEL DIRITTO D'AUTORE

PRINCIPIO 40

Le società del Gruppo salvaguardano i propri diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui. È pertanto contraria alle politiche del Gruppo la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore. In particolare, il Gruppo rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione/distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di software o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

Il Gruppo vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, le

società si impegnano ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore, in particolare nelle attività di gestione delle opere scientifiche e delle banche dati, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti.

PRINCIPI RELATIVI ALLA SICUREZZA E TUTELA DELL'AMBIENTE

PRINCIPIO 41

Le società del Gruppo si impegnano per ridurre l'impatto ambientale e l'inquinamento in tutti i propri processi aziendali, mediante il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- con riferimento alle sostanze chimiche per la ricerca e sviluppo in ambito farmaceutico ovvero nella produzione dei principi attivi, utilizzare ogniqualvolta possibile quelle meno pericolose per le persone e l'ambiente, gestendole al fine di prevenire esposizioni dannose per i lavoratori e/o scarichi e sversamenti nell'ambiente;
- contenere, per quanto possibile, la generazione di rifiuti, in particolare di quelli pericolosi, in ogni fase di lavorazione e favorire, ove possibile, il riutilizzo, riciclo ed il recupero;
- valutare preventivamente i nuovi processi, tecnologie, attività e servizi al fine di identificarne gli aspetti ambientali ed assicurarne il controllo anche ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali;
- assicurare che tutto il personale sia sensibilizzato negli impegni ambientali e di sicurezza e che sia istruito e formato ad adottare comportamenti coerenti con tali impegni; provvedendo altresì alla comunicazione nei confronti di tutta l'organizzazione della Politica Ambientale, chiedendone l'assoluto rispetto;
- assicurare l'adozione di corretti comportamenti ambientali da parte dei fornitori e delle imprese che operano per conto della società; favorendo il ricorso a fornitori e appaltatori maggiormente rispettosi delle normative volontarie specifiche e selezionandoli tra quelli in possesso dei più alti requisiti di affidabilità, professionalità ed eticità;
- definire e mantenere programmi per progettare e gestire le strutture rispettando e, ove possibile, superando gli standard definiti da Leggi e regolamenti;
- considerare le tematiche ambientali in tutte le principali operazioni di business delle società;
- definire un meccanismo di segnalazione a disposizione di tutto il personale, utile a segnalare immediatamente ogni violazione, anche solo sospetta, del presente Codice, delle policy e delle procedure delle società ai dirigenti competenti.

PRINCIPI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

PRINCIPIO 42

Il Gruppo condanna ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale e si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione dei

delitti in oggetto, nonché ogni possibile forma di finanziamento che possa favorire o alimentare l'espletamento di tali pratiche.

Il Gruppo condanna qualsivoglia forma di sfruttamento o riduzione in stato di soggezione della persona, approfittando dello stato di bisogno della stessa, ed intende invece assicurare condizioni lavorative di massimo decoro, rispettose dei requirement di legge e volte a scongiurare qualsiasi situazione di sfruttamento o di grave pericolo.

È fatto espresso divieto ai destinatari del presente Codice di porre in essere forme di ingiusta discriminazione, razzismo o xenofobia che non potranno essere in alcun modo tollerate.

Qualsiasi forma di violenza – verbale, fisica o psicologica – è altresì contraria ai principi del presente Codice.

PRINCIPI RELATIVI ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE

PRINCIPIO 43

Il Gruppo condanna qualsiasi condotta volta ad alterare lo svolgimento di una competizione sportiva.

A tal fine, è fatto espresso divieto ai Destinatari del presente Codice offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio ad alcuno dei partecipanti ad una competizione sportiva al fine di ottenere un risultato diverso da quello conseguente al normale svolgimento della stessa.

Esempio

Il Responsabile Marketing, offre denaro ad un atleta partecipante ad una competizione sportiva, affinché quest'ultimo alteri la propria performance a beneficio di un avversario sponsorizzato dalla società.

3 ORGANI E MECCANISMI DI CONTROLLO

ORGANISMO DI VIGILANZA

PRINCIPIO 44

Ciascuna società del Gruppo ha nominato un Organismo di Vigilanza che è deputato al controllo circa il corretto funzionamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla società stessa secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. L'Organismo di Vigilanza collabora attivamente con la società al mantenimento del Modello mediante l'aggiornamento periodico.

Il presente Codice è parte integrante del Modello di ciascuna società del Gruppo.

LE SANZIONI

PRINCIPIO 45

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in base alle specifiche modalità previste dalla procedura in materia di Sanzioni Disciplinari adottata dal Gruppo.

4 IL CODICE DI CONDOTTA NEL GRUPPO

CONOSCENZA

PRINCIPIO 46

Il presente Codice è portato a conoscenza degli Organi sociali, dei dipendenti delle società del Gruppo, dei consulenti e collaboratori, degli agenti, dei procuratori e di qualsiasi altro soggetto terzo che possa agire per conto o nell'interesse delle società del Gruppo specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera. Tutti i citati soggetti sono tenuti ad apprenderne i contenuti ed a rispettarne i precetti.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con il proprio responsabile/referente aziendale, con le funzioni aziendali competenti (es. Legal, Compliance, HR, ecc.) o con l'Organismo di Vigilanza della propria società (cfr. capitolo 4).

REPORTING INTERNO

PRINCIPIO 47

Le società del Gruppo promuovono una cultura in cui ciascun collaboratore (interno o esterno) si senta libero e protetto nel far sentire la propria voce ("Speak Up") quando abbia dubbi o domande in materia di compliance e possa utilizzare gli opportuni strumenti a sua disposizione per procedere con una segnalazione, alla quale sarà dato seguito tempestivamente e diligentemente.

A tal fine le società del gruppo BI in Italia hanno definito un canale interno per le segnalazioni basato sul processo di gruppo denominato "Speak Up" recependo altresì i requisiti di cui al decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 di recepimento in Italia della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Le prescrizioni della citata norma indirizzano le società per quanto attiene le responsabilità nella gestione del Canale Interno, le modalità e le tempistiche di gestione della Segnalazione, nonché la riservatezza della persona segnalante e il divieto di ogni forma di ritorsione. Tali tutele sono estese anche alle persone che facilitano le verifiche e agli altri soggetti previsti dalla norma citata.

Tutte le segnalazioni che abbiano ad oggetto violazioni dei principi del presente Codice, del Modello adottato dalle società ex D.lgs. n. 231/2001, delle policies o procedure aziendali rilevanti ai fini del Modello stesso devono essere portate tempestivamente all'attenzione dell'OdV della società interessata.

CONFLITTO CON IL CODICE

PRINCIPIO 48

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice di Condotta dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure delle società del Gruppo, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

MODIFICHE AL CODICE

PRINCIPIO 49

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.